


Estratto dal Verbale n° 1-D della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2016

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2016, in relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 9/2016**

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione, ed in particolare, l'art. 7, comma 4, che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza;
- Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2006 recante "norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518 concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";
- Visto il regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008 n. 216/2008 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;
- Visto il regolamento (CE) 5 ottobre 2012, n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo, ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Attesa la necessità di regolamentare le strutture aeroportuali destinate allo svolgimento di operazioni commerciali sul mare con idrovolanti complessi al fine di garantire la sicurezza aeronautica delle stesse prevedendo requisiti tecnici specifici per questa tipologia di aree di atterraggio;




- 
- Rilevata l'opportunità di consentire lo svolgimento di tali attività a partire dalla vicina stagione estiva;
  - Visto il provvedimento n. 10/DG dell'08 febbraio 2016, adottato a tal fine dal Direttore Generale, ai sensi dei dianzi citati art. 4, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e art. 7, comma 4, dello Statuto dell'Ente, concernente l'adozione del regolamento "Idroscali marini per operazioni di trasporto commerciale";
  - Udita la proposta del Direttore Generale,

**DELIBERA**

di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, il provvedimento dispositivo n. 10/DG dell'8 febbraio 2016 emanato dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto dell'Ente, di adozione del regolamento "Idroscali marini per operazioni di trasporto commerciale" di cui al testo risultante dall'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Presidente  
Prof. Vito Riggio



Il Segretario  
Avv. Giovanna Di Giandomenico

